



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

**COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA**

Via Alcide De Gasperi, 42 - 40132 BOLOGNA (BO)

Tel. 051 3143.880

Fax: 051 3143.881 - 900

sito internet: www.figc-dilettanti-er.it

e-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N°44bis del 09/05/2014

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito da BIAGIO DRAGONE e dal rappresentate dell'A.I.A. Bruno Pasquali, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARA: CASALGRANDESE – SIMEC EAGLES del 03/05/2014

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 44 del 07/05/2014, ha esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Simec Eagles avverso la regolarità della gara di cui sopra.

Nella specie la Società reclamante chiede che alla Soc. Casalgrandese sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S., poiché quest'ultima avrebbe inserito in distinta nella gara Casalgrandese – Simec Eagles del 03/05/2014 i calciatori: Di Grazia Francesco (con il n°5) e Giordano Simone (con il n° 11) malgrado gli stessi fossero stati espulsi nel corso della precedente gara: Due G. Collecchio – Casalgrandese del 26/04/2014.

Rilevato dal referto della gara: Due G. Collecchio - Casalgrandese del 26/04/2014 che i due calciatori sopra menzionati sono stati effettivamente espulsi dall'arbitro nel corso di tale partita, seppure nel C.U. n° 43 del 30/04/2014 non vi sia, erroneamente, stata menzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;

Considerato tuttavia che, in base all'art. 19 del C.G.S, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata e che inoltre, in base all'art. 45 C.G.S., per l'esecuzione di tale sanzione non è necessaria la declaratoria del Giudice Sportivo;

Considerato che per effetto del sovra citato automatismo i due calciatori: il Sig. Di Grazia Francesco (n° 5) e il Sig. Giordano Simone (n° 11) non avrebbero, quindi, dovuto essere inseriti in distinta dalla società Casalgrandese;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo delibera:

- di accogliere il reclamo;
- di infliggere alla Soc. Casalgrandese la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:
CASALGRANDESE – SIMEC EAGLES 0 – 6

- di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Casalgrandese: Sig. Costi Enrico fino al 23/05/2014 per aver inserito in distinta i calciatori sopra citati che non ne avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S.);
- di squalificare per un'ulteriore giornata i calciatori: Sig. Di Grazia Francesco e Sig. Giordano Simone della società Casalgrandese;
- di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Simec Eagles.

2. ERRATA CORRIGE

Gara : Bobbiese – S. Secondo del 27/04/2014 (Campionato Prima Categoria – Gir.A)

A rettifica di quanto pubblicato in precedenza nel C.U. n° 43 del 30/04/2014 si comunica che la gara in oggetto è **terminata con il risultato di 1-1** e non 1-0.

Gara: Polisportiva 1980 – Forlimpopoli del 03/05/2014 (Campionato Calcio A5 serie C2- Gir. B)

A seguito rettifica da parte dell'arbitro si annulla l'ammonizione, e la conseguente squalifica di una giornata per recidiva in IV infrazione, comminata al sig. Vittozzi Francesco (Soc. Forlimpopoli).

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 09/05/2014.

Il Segretario
(Fiorella Lambertini)

Il Presidente
(Paolo Braiati)